



COMUNE DI ZELO BUON PERSICO

Provincia di Lodi

Politiche Socio Sanitarie

Assegno dei Comuni Inps di maternità - Anno 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE POLITICHE SOCIO SANITARIE

Visto l'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, recante: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53»;

Visto che il Dipartimento per le politiche della famiglia del Governo ha comunicato l'aggiornamento per l'anno 2026, del valore mensile dell'assegno di maternità concesso dai Comuni e la soglia dell'ISEE aggiornati sulla base della variazione nella media 2025 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81.;

RENDE NOTO

- la domanda di concessione dell'assegno di maternità **anno 2026**, deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, nel termine perentorio di **sei mesi** dalla data di nascita del figlio o dalla data di ingresso nella famiglia, in caso di affidamento preadottivo o di adozione;
- ai sensi dell'art. 74 del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, **hanno diritto all'assegno** le donne residenti, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, ovvero cittadine extracomunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche (comunicato INPS n. 12712/2007) che non beneficiano dell'indennità di cui agli artt. 22, 66 e 70 del sopracitato D.Lgs. n. 151/2001; hanno altresì diritto all'assegno le cittadine extracomunitarie in possesso della vecchia carta di soggiorno, sempreché la stessa risulti ancora valida alla data di presentazione della domanda di assegno, nonché le cittadine non comunitarie in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino dell'Unione (o italiano), di durata quinquennale, nonché le cittadine in possesso della carta di soggiorno permanente per i familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, di cui agli artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06.02.2007, n. 30 (Circolare INPS 9 marzo 2010, n. 35), gli ulteriori soggetti ammessi ai sensi di norme di legge, accordi e direttive UE; essere casalinga o disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'Inps o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno.
- in mancanza della madre, hanno diritto all'assegno i soggetti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del D.M. n. 452/2000;
- l'assegno **per l'anno 2026** è di **€ 2.065,50**, viene corrisposto nell'importo di **€ 413,10 mensili** (per n. **5 mensilità**) per ogni figlio nato, adottato o in affidamento preadottivo nel corso dell'anno 2026 al netto di eventuali trattamenti previdenziali o economici di maternità già spettanti o percepiti nel periodo di astensione obbligatoria;
- il valore della situazione economica equivalente **ISEE per ottenere la concessione 2026** deve essere pari o inferiore ad **€ 20.668,26**;
- il valore dell'indicatore della situazione economica ISE riparametrato viene determinato in base alla scala di equivalenza di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. 159/2013.

Per informazioni rivolgersi al Settore Politiche Socio Sanitarie ai n. 02.90.62.67.122 – 02.90.62.67.237 o via mail: servizi.sociosanitari@comune.zelo.lo.it.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è inserito nel sito Web istituzionale di questo comune in data 12 febbraio 2026.

Sede Comunale Via Dante n. 7

Cap. 26839 Zelo Buon Persico (LO) - C.F. 84507350159 –

Tel. 02.49655894-02906267237 – cell/WhatsApp: 329.6506969 - e-mail: servizi.sociosanitari@comune.zelo.lo.it